

PROVINCIA DI BRESCIA



Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa- lavoro – Progetto “MOVE IN GREEN”

PROGETTO ESECUTIVO

**Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione della
gestione dei servizi di sharing di bici elettriche e gestione
infrastrutture di ricarica bici**

Redatto da	Data	
TBridge /Spes Consulting	02/07/2020	Rev.1.0
TBridge /Spes Consulting	21/09/2020	Rev.2.0

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Premessa

La provincia di Brescia, ha in corso il progetto Move in Green, finanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha la finalità di promuovere la mobilità elettrica in Valle Camonica, come descritto presso

<https://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/notizia/move-green-interventi-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nel-bacino>.

In tale ambito la Provincia provvede all'acquisto di 70 bici elettriche e all'installazione di 13 stazioni di ricarica bici elettriche da affidare in gestione ad operatori di mercato.

2. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto:

- l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del d.lgs. 50/2016 del servizio di bike sharing, che comprende e gestione operativa del servizio e la manutenzione delle bici elettriche a pedalata assistita affidate dalla Provincia di Brescia,
- l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del d.lgs. 50/2016 del servizio di ricarica delle bici, di gestione e manutenzione delle stazioni di ricarica delle bici elettriche, secondo un progetto di servizio che risponda alla finalità del progetto Move In Green.

La dislocazione e la tipologia delle 70 bici elettriche, secondo quanto previsto nell'ambito del progetto "Move in Green" della Provincia di Brescia, è riportata nella tabella seguente:

Localizzazioni (presso le stazioni ferroviarie)	Bici elettriche per contesti sportivi	Bici elettriche per contesti cittadini
Edolo	6	4
Cedegolo in Comune di Sellero	5	
Capo di Ponte	6	4
Breno	6	4
Boario	6	4
Pisogne	8	7
Sulzano	3	7
Totale	40	30

La dislocazione delle 13 stazioni di ricarica e degli stalli disponibili per le bici da affidare in gestione, sono riportati nella tabella seguente:

Localizzazioni	Stazioni di ricarica bici elettriche	Numero stalli per noleggio bici elettriche
Edolo stazione ferroviaria	1	10
Zona commerciale/artigianale Sonico		5

Cedegolo stazione ferroviaria	1	5
Capo di Ponte stazione ferroviaria	1	10
Breno stazione ferroviaria	1	10
Breno sede Comunità Montana	1	5
Zona Ospedale di Esine	1	20
Zona commerciale/artigianale Civate	1	20
Boario stazione ferroviaria	1	10
Pisogne stazione ferroviaria	1	10
Zona industriale Costa Volpino	1	20
Zona industriale Pisogne	1	10
Sulzano stazione ferroviaria	1	10
Porto di Sulzano	1	10
<i>Stalli aggiuntivi senza stazioni di ricarica</i>		
Polo scolastico di Edolo		5
Polo scolastico di Darfo Boario Terme		5
Totale	13	

Nel seguito l'appalto disciplina le condizioni e le modalità di gestione e definisce le caratteristiche dei servizi.

Il concessionario dovrà gestire i servizi di bike sharing delle 70 bici elettriche, definendo tutti gli aspetti gestionali del servizio (ad es. modello di servizio, prenotazioni, pagamenti, controllo, rendicontazioni, pubblicità, ecc.) e delle bici stesse (manutenzioni, ecc.), e della gestione delle stazioni di ricarica e degli stalli affidati, compreso il servizio (ricarica, contratti con il fornitore di energia, pagamenti ecc) e le infrastrutture (manutenzioni ecc), secondo le indicazioni e le finalità del progetto Move in Green di seguito specificate.

3. Valore economico stimato della concessione

Il servizio verrà affidato per un periodo di 5 anni. Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi a mezzo di personale ed organizzazione propri.

A fronte del servizio prodotto dal concessionario le controprestazioni a suo favore sono la riscossione delle tariffe per i servizi di bike sharing e per i servizi di ricarica delle bici, stante che gli introiti per la gestione dei servizi sono nella totale disponibilità del concessionario.

Il valore presunto della concessione è pari a € 1.045.767,00, di cui € 467.500,00 per costi della manodopera e costituito da una stima di introito complessivo per il gestore pari a € 801.000,00 per i servizi di bike sharing e di ricarica nel periodo quinquennale, un valore stimato delle bici affidate di € 94.200 e il valore stimato delle infrastrutture di ricarica bici affidate di euro 150.566,64 IVA esclusa. Alla Provincia di Brescia sarà dovuto un canone annuo a partire da 5.000 € e fino a un massimo di 10.000 € alla fine del quarto e quinto anno di concessione.

Tutte le spese di gestione dei mezzi e delle infrastrutture messi a disposizione in concessione saranno a carico del concessionario, fatto salvo gli interventi in garanzia così come previsto nei contratti con i fornitori delle bici e degli impianti.

4. Finalità dei servizi

Lo sviluppo in Valle Camonica della mobilità elettrica interconnessa alla rete ferroviaria rappresenta un elemento di rilancio di quest'ultima, per potenziare la connettività ed i trasporti di persone in ambito locale nei flussi casa-lavoro e casa-scuola, ma anche in chiave turistica. Il servizio supporterà le direttrici di collegamento orizzontali tra gli assi viari centrali della Valle e i paesi di versante a

supporto di nuove opportunità di sviluppo e investimento in queste zone per i residenti e le aziende locali. Il progetto ha quindi l'obiettivo di potenziare e connettere i due assi strategici (ferrovia e pista ciclabile) tra loro e di potenziarne i benefici effetti sul territorio connettendo a loro volta le due infrastrutture, attraverso sistemi di mobilità "dolce" (bici elettriche nello specifico), con i principali elementi strategici del territorio (Scuole, ospedale, principali poli artigianali e industriali), sia nei flussi in arrivo in Valle che nei flussi in partenza dalla Valle verso i poli attrattori prevalentemente nella Città di Brescia e di Milano e Bergamo. Il modello di servizio dovrà favorire le linee di forza del TPL, soprattutto ferroviario ma anche stradale (autobus), alimentati dall'utilizzo delle bici elettriche in sharing connessi alle stazioni ferroviarie e ai distretti scolastici e industriali.

I servizi saranno supportati da azioni di comunicazione e piani di formazione nelle aree d'intervento di progetto e in altri siti della Provincia di Brescia rivolte ai cittadini, alle scuole, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni.

5. Progetto di servizio

Per le finalità di cui all'art.4, il Concessionario deve assicurare la gestione del servizio di bike sharing e di ricarica delle bici in Val Camonica, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro delle bici elettriche del progetto. I servizi saranno accessibili anche da parte di turisti e visitatori non residenti in Val Camonica, in particolare nei periodi estivi, per ottimizzare l'utilizzo dei mezzi e sviluppare la mobilità dolce nella Valle.

Il concessionario, in accordo con la Provincia di Brescia, assicurerà un'attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del progetto e delle attività di gestione del servizio di sharing e ricarica, tramite servizi informativi diretti a pubblici diversi che incontri formativi.

Si richiede al Concessionario di produrre un Progetto di Servizio annuale da presentare in sede di gara, per i 5 anni di concessione previsti, che definisca le modalità di gestione e promozione del servizio più consona ad ottenere gli obiettivi del progetto Move in Green. Il progetto dovrà indicare la politica tariffaria ed i target che il concessionario prevede di raggiungere in termini di utilizzo dei mezzi e delle infrastrutture e di numero di utenti per tipologia.

Il progetto conterrà il piano di comunicazione come descritto nel paragrafo 10 e il piano economico finanziario come da paragrafo 11.

Tale progetto sarà oggetto di valutazione nelle modalità di aggiudicazione della concessione.

6. Descrizione della concessione del servizio di gestione ricarica e noleggio delle bici elettriche

Le bici elettriche saranno fornite dalla Provincia di Brescia in comodato d'uso gratuito entro 30 giorni dall'avvio del contratto, secondo un piano di consegna da concordare.

La gestione, il noleggio, manutenzione delle bici sarà compito del Concessionario.

Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti caratteristiche minime:

- entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il concessionario dovrà produrre all'Amministrazione un cronoprogramma relativo alle attività propedeutiche all'avvio del servizio
- obbligo di partenza del servizio entro 45 giorni dalla stipula del contratto o dalla consegna delle bici in pendenza di stipula
- utilizzo degli stalli presso i quali sono assegnate le bici; questo principio può essere derogato sulla base di eventuali modalità alternative di gestione proposte nel Progetto di Servizio, salvo il privilegio del servizio nei Comuni di destinazione
- le bici effettivamente disponibili dovranno essere almeno 60, salvo casi di forza maggiore

- servizio di call center e di prenotazione contattabile durante tutto l'orario di apertura del servizio e nell'ora successiva a quella di chiusura per la gestione delle emergenze
- comunicazione periodica dei dati di utilizzo e incassi del sistema all'Amministrazione concedente; i dati dovranno comprendere per ogni mezzo il sito di stazionamento, i km percorsi e il numero di viaggi effettuati, a livello generale il numero di utenti attivi e l'incasso con suddivisione (se prevista) per le diverse tipologie di tariffa. In particolare, per le finalità del progetto Move in Green il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione i dati periodici per gli aspetti relativi a:
 - giorni di utilizzo
 - numero di utenti aderenti al servizio previsti per tipo di spostamento (casa-scuola, casa-lavoro, turismo)
 - percorrenza media giornaliera
 - numero di noleggi giorno per località
 - distanze medie percorse durante il noleggio.

In Allegato 2 sono dettagliate le specifiche funzionali del sistema di gestione del bike sharing richiesto dalla Committenza.

7. Oneri del concessionario

Il concessionario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, dovrà gestire i servizi di sharing delle bici elettriche assicurando:

- il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio
- la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio
- la gestione, manutenzione e pulizia e sanificazione delle bici del servizio di sharing, i cui costi saranno a carico del concessionario e potranno essere recuperati dalle attività di noleggio/sharing per la durata del contratto,
- Le attività di manutenzione che comprendono la riparazione di guasti, dei danni, fatto salvo gli interventi in garanzia previsti dal contratto con il fornitore dei mezzi
- Le coperture assicurative per i danni derivanti dall'utilizzo delle bici sono a carico del concessionario per tutto il periodo di concessione
- Il concessionario, a seguito di danneggiamenti ai mezzi, dovrà assicurare la sostituzione degli stessi per il servizio nel periodo di concessione, fatta salva per il Concessionario la proprietà dei mezzi. Il concessionario può prevedere l'incremento delle bici utilizzate rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, previo accordo con la Stazione Appaltante
- Al termine degli cinque (5) anni di durata del concessione le bici di proprietà della Provincia di Brescia dovranno essere riconsegnate alla Provincia stessa e risultare in condizioni idonee all'utilizzo, salvo l'usura dovuta alla vetustà e all'utilizzo delle bici stesse
- Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili
- Il concessionario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro 15 giorni dall'intervenuta modifica

8. Gestione delle infrastrutture di ricarica delle bici e degli stalli e oneri del concessionario

Le infrastrutture di ricarica saranno rese disponibili dalla Provincia di Brescia in comodato d'uso gratuito entro 30 giorni dall'avvio del contratto, secondo un piano di consegna da concordare.

La gestione, la manutenzione e la pulizia delle infrastrutture e degli stalli sarà compito del Concessionario. La gestione ha la finalità di assicurare la disponibilità e l'utilizzo da parte degli utenti e comprende pertanto:

- a. l'intestazione del contratto, il pagamento degli oneri derivanti dai consumi elettrici. L'energia elettrica dovrà provenire da fonti energetiche rinnovabili;
- b. la produzione, annualmente, per tutto il periodo della concessione, di idonea documentazione attestante quanto sopra per l'intero consumo delle colonnine. Il concessionario dovrà produrre nell'arco dell'anno successivo al termine del contratto, la stessa documentazione attestante l'ultimo anno di concessione
- c. L'insieme di azioni che hanno lo scopo di ripristinare allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere di un problema di qualsiasi natura come ad esempio danno strutturale delle colonnine di ricarica, guasto elettrico delle colonnine di ricarica, danneggiamento delle colonnine di ricarica o stalli di bici, con la condizione di assicurare le funzioni svolte dai punti di ricarica.

9. Oneri del concedente

La Provincia di Brescia non ha in carico nessun onere diretto in relazione alla gestione dei servizi del presente appalto.

10. Comunicazione

All'impresa aggiudicataria per garantire l'utilizzo dei servizi di mobilità sarà richiesto il coinvolgimento, la collaborazione ed il supporto in attività di promozione e di comunicazione, in cui saranno previsti eventi sia informativi diretti a pubblici diversi che incontri formativi. Nel dettaglio dovrà eseguire i seguenti obblighi:

- uso del logo di Move in Green per contraddistinguere le comunicazioni relative al servizio, secondo le modalità indicate nel manuale d'uso, e utilizzo dei format creati per i diversi strumenti (depliant, adesivo, poster etc.), alcuni dei quali, se possibile, saranno co-progettati;
- indicazione all'interno degli strumenti del supporto finanziario ricevuto dal Ministero dell'Ambiente;
- definizione di un piano di promozione del servizio post Move in Green, di durata biennale al fine di dare continuità, e se possibile ampliare, le attività di informazione e comunicazione e di coinvolgimento del territorio.

11. Piano economico finanziario e Matrice dei rischi

In Allegato, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, è disponibile la valutazione in merito alla fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima della concessione, allo scopo di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.

L'Allegato riporta inoltre una analisi in forma matriciale dei rischi connessi alla gestione del servizio, prendendo in considerazione i rischi ordinari dell'attività e del settore di riferimento.

Le valutazioni lì contenute non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

12. Tariffe

Il Concessionario, nei rapporti con gli utenti del servizio, avrà piena autonomia nella definizione delle tariffe. E' a totale cura del Concessionario la riscossione delle tariffe per l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti.

13. Obblighi dell'utente per la fruizione del servizio e per l'utilizzo delle bici elettriche

Il Concessionario è tenuto al controllo del rispetto da parte degli utenti fruitori del servizio dei seguenti obblighi:

- Custodire i mezzi e durante il noleggio
- Condurre i mezzi nel rispetto delle norme di circolazione stradale
- Segnalare al Concessionario ogni danno subito alle bici in occasione dell'utilizzo
- Non manomettere nessuna parte meccanica dei mezzi
- Riconsegnare i mezzi presso gli stalli adibiti per la sosta, o secondo le regole stabilite dal Concessionario
- Comunicare al concessionario, tramite i recapiti telefonici indicati, o ad servizi resi disponibili ogni anomalia e/o danno e/o disservizio che l'utente fruitore dovesse riscontrare durante l'utilizzo del servizio

14. Durata della concessione

La durata della concessione, che decorrerà dalla data di stipula del contratto, è di gara in 5 anni. L'avvio della prestazione contrattuale potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

15. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

16. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso gli enti committenti e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno

addette all'affidamento, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Brescia; presso tale domicilio gli enti effettuano tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

17. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento della concessione, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

18. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'impresa aggiudicataria, ove l'ente lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

19. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

20. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti delle amministrazioni committenti relativamente alla gestione della concessione reso con il proprio

personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento della concessione affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione della concessione.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento della concessione affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione committente copia delle polizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

21. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l'ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni, secondo la seguente articolazione:

- ritardo sull'avvio operativo del servizio nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo oltre le 24 ore per interventi a seguito di segnalazioni relative a:

- i. presenza di biciclette fuori uso, giacenti in luoghi non autorizzati o accumulate in quantità eccessive;
- ii. sporcizia e/o degrado delle stazioni;
- iii. omessa manutenzione del sistema;

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- mancata trasmissione o messa a disposizione dei dati di gestione previsti, € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato o di mancata trasmissione

- comportamento inadeguato del personale: fino a €. 500,00 per ogni segnalazione, previa verifica oggettiva.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- per ogni giorno di ritardo oltre i termini indicati all'articolo 6 [€ 100,00];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione della concessione e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.000,00];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].
- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di verifica di conformità (collaudo) negativa per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei Prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente [€ 100,00].

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC alla quale il Concessionario avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di cinque giorni, il Concessionario non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento o non abbia presentato le proprie controdeduzioni o le controdeduzioni non siano ritenute fondate, la Provincia di Brescia provvederà ad incamerare l'importo dovuto a titolo di penale direttamente dal deposito cauzionale definitivo. Il Concessionario dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione pena la risoluzione del contratto

22. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, gli enti hanno ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione della concessione, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione

del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

23. Personale

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo le amministrazioni committenti secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

24. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando le amministrazioni committenti da ogni responsabilità civile e penale.

25. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora le amministrazioni committenti esonerate da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti degli enti, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

26. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Gli enti committenti provvederanno alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

27. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

28. Adeguamento ai prezzi

L'impresa appaltatrice non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

29. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l'ente committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'ente committente inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

30. Risoluzione del contratto — Sostituzione dell'ente

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Gli enti hanno inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse.
- mancato rispetto del patto di integrità della Provincia di Brescia e del codice di comportamento dello stesso Ente.

La facoltà di risoluzione è esercitata dagli enti con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per gli enti il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto degli enti al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, le amministrazioni committenti si riservano la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso gli enti sono tenuti a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

31. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.³

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in

caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i.

requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

32. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., gli enti possono recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte dell'ente committente all'affidatario della concessione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in

deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui alla lettera b) determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

33. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

34. Avvio della concessione in pendenza della stipulazione del contratto

Gli enti si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di appositi provvedimenti dirigenziali, anche in pendenza della stipulazione dei contratti, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

35. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Brescia.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

36. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

37. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

38. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

39. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

40. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

41. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

42. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare agli enti, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia— della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Le amministrazioni committenti verificano, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

43. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti degli enti committenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti stessi, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

«*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente

ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

44. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

45. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.